

Spett.Le
**Studio Legale Bonelli, Erede,
Lombardi, Pappalardo**
Via Michele Barozzi 1
20122 Milano MI

A mezzo PEC

Egregi Signori,

facendo seguito ai colloqui intercorsi, si riportano qui di seguito i termini e le condizioni concordate relativamente al:

**Contratto di affidamento diretto del servizio di assistenza legale
CIG A00B4B616F**

Tra

ENEA Tech e Biomedical, fondazione di diritto privato, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito la "**Fondazione**"), con sede legale in Roma, Via Po 12, codice fiscale 96469190589, partita IVA n. 15959181007, iscritta nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Roma al n. 1443/2021, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Cristina Porta, giusti poteri conferiti con delibera del Consiglio Direttivo del 2 marzo 2023,

e

Bonelli, Erede, Lombardi, Pappalardo – Studio Legale, con sede in Via Michele Barozzi, 1 Milano, codice fiscale e partita IVA n. 12735620150 (di seguito il "**Contraente**"), rappresentato ai fini del presente atto dall'Aw. Catia Tomasetti, nata a Rimini, il 17/12/1964, residente in Roma, codice fiscale TMSCTA64T57H294J nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore speciale del Contraente, pec: *catia.tomasetti@pec.beplex.com*

di seguito congiuntamente le "**Parti**".

Premesso che

- a) ENEA Tech e Biomedical è una fondazione di diritto privato sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha lo scopo di promuovere sul territorio nazionale il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del

settore biomedicale nonché investimenti ed iniziative in materia di ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico a favore di start-up e PMI innovative che operano sul territorio italiano nelle filiere dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech. A tale scopo, alla Fondazione è affidata la gestione per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 'Fondo per il Trasferimento Tecnologico' e del 'Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico';

- b) La Fondazione ha pubblicato il 9 giugno 2023 sul proprio sito web www.eneatechbiomedical.it un avviso per l'acquisizione informale di preventivi entro il 26 giugno 2023 per l'affidamento diretto del servizio di consulenza legale specialistica a supporto della Fondazione per un periodo di 12 mesi (*"Avviso"*);
- c) All'esito della valutazione comparativa dei preventivi pervenuti da n. 4 offerenti, con determina del Direttore Generale del 5 settembre 2023 si è determinato di procedere all'affidamento diretto dell'incarico al Contraente ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023;
- d) Le Parti intendono, quindi regolare l'incarico in oggetto ai seguenti termini e condizioni.

* * *

Art. 1 – Premesse ed Allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 - Oggetto dell'incarico professionale

2.1 L'incarico ha per oggetto lo svolgimento da parte del Contraente del servizio di assistenza legale specialistica a supporto della Fondazione nelle materie indicate all'interno del paragrafo iii. *"Requisiti di capacità tecnico-professionale"* contenuto nella sezione *"Requisiti Tecnici di Partecipazione"* dell'Avviso che si riporta in allegato al presente Contratto.

2.2 Le attività oggetto del servizio potranno riguardare a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo:

- (i) Analisi/studi di fattibilità;
- (ii) produzione di note e memorandum;
- (iii) partecipazioni a riunioni con referenti della Fondazione;
- (iv) partecipazioni a riunioni con referenti della Fondazione ed eventuali ulteriori consulenti/enti che si rendessero necessarie durante l'espletamento dell'incarico;
- (v) consultazioni telefoniche per chiamata;
- (vi) sviluppo di pareri scritti informali (e.g. via mail);
- (vii) sviluppo di pareri scritti formali, ove richiesti.

Il Contraente fornirà assistenza alla Fondazione anche in merito alla valutazione preliminare degli eventuali progetti di investimento, compiendo preliminari analisi di fattibilità da un

punto di vista legale e predisponendo, ove del caso, documenti di intesa non vincolanti da sottoscrivere fra la Fondazione e le relative controparti (i.e. *memorandum of understanding* e/o lettere di intenti).

2.3 Resta, pertanto, espressamente esclusa dal presente incarico ogni ulteriore attività in relazione ai singoli progetti, come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di due diligence;
- redazione e negoziazione di documenti ulteriori rispetto ai preliminari memorandum of understanding e/o lettere di intenti;
- analisi e strutturazione legale dei singoli progetti.

Art. 3 – Importo del contratto e modalità di pagamento

3.1 Il prezzo complessivo del servizio per la durata dell'incarico come prevista al successivo Art. 5 è di Euro 130.000,00 (*centotrentamila/00*) onnicomprensivi, al netto di IVA e CPA come da quotazione del Contraente inviata a mezzo pec il 26 giugno 2023.

3.2 La Fondazione provvederà al pagamento del corrispettivo spettante al Contraente, in due tranches semestrali posticipate, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura indicante il codice **CIG A00B4B616F**. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario sul Conto Corrente Dedicato (come di seguito definito).

3.3 Non è consentita la revisione del prezzo per tutta la durata del Contratto.

Art. 4 – Tracciabilità

4.1 Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

4.2 Il Contraente comunica che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato presso il quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti previsti nel presente Contratto sono i seguenti: conto corrente intestato al Contraente, IBAN IT67D0503401730000000042230 (il "**Conto Corrente Dedicato**"). Le generalità della persona autorizzata ad operare sul Conto Corrente Dedicato sono le seguenti:

[REDAZIONE]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni alla Fondazione ogni modifica relativa ai suddetti dati. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

4.3 Il Contraente qualora si avvalga, ai fini dello svolgimento dei servizi di cui al presente Contratto di soggetti terzi, si impegna ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con tali soggetti terzi un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale questi ultimi si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

4.4 Il Contraente si impegna altresì, qualora abbia notizia dell'inadempimento delle controparti terze di cui al comma 4.3 che precede agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a darne immediata comunicazione alla Fondazione ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Fondazione.

Art. 5 – Durata del contratto

L'incarico ha inizio dalla data di sottoscrizione del presente Contratto ed ha durata di 12 mesi.

Art. 6 – Obblighi a carico del Contraente

6.1 Il Contraente, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al Contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

6.2 La stipulazione del Contratto da parte del Contraente equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme che regolano il presente Contratto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

6.3 La partecipazione alla procedura e la stipulazione del Contratto da parte del Contraente equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dell'incarico, ivi inclusa l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e l'assenza di conflitti anche potenziali con la Fondazione.

6.4 In particolare, il Contraente è tenuto a garantire che il servizio venga svolto da team di lavoro, composto almeno da un Partner operativo dell'incarico (di seguito anche il "Referente"), i cui membri siano in possesso dei requisiti di idoneità, competenza ed esperienza indicati nell'Avviso e siano iscritti all'Albo tenuto dall'Ordine forense di appartenenza.

6.5 Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione del Referente, il Contraente si impegna a comunicarlo alla Fondazione entro un termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi e a proporre una figura sostitutiva di professionalità e *seniority* equivalente, trasmettendone il relativo curriculum vitae alla Fondazione.

6.6 Al Contraente è consentito avvalersi di propri collaboratori, con oneri a proprio esclusivo carico, ferma restando l'esclusiva titolarità del rapporto contrattuale in capo al Contraente, il quale risponderà dell'operato dei propri collaboratori e manleverà la Fondazione da qualsiasi richiesta che dovesse essere avanzata dai collaboratori di cui si sia eventualmente avvalso.

6.7 Per l'attività da svolgere in favore della Fondazione, il Contraente dovrà avvalersi esclusivamente dei propri mezzi e delle proprie strutture, che dichiara essere adeguati in relazione all'incarico conferitogli.

6.8 Nello svolgimento dell'incarico il Contraente è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi inerenti alle normative applicabili al presente Contratto, in particolare agli obblighi in materia di trasparenza, anticorruzione, antiriciclaggio, tutela dei lavoratori, nonché alla normativa sulla privacy.

6.9 Il Contraente dovrà prontamente comunicare alla Fondazione ogni variazione alle dichiarazioni rese, inclusa l'esistenza, anche potenziale, di conflitti di interesse.

Art. 6 bis – Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente Contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal Codice etico approvato dalla Fondazione, consultabile sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui il Contraente dichiara di aver preso piena conoscenza e la cui violazione costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 6 ter – Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

Il Contraente si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato dalla Fondazione per le finalità di cui al D.Lgs. n. 231/2001 ("Modello 231"), consultabile sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui il Contraente dichiara di aver preso piena conoscenza e la cui violazione costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il Contraente si impegna, insieme ai propri dipendenti, collaboratori e a chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto, a tenere un comportamento in linea con quanto previsto dal suddetto documento, tale da non esporre la Fondazione al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'osservanza delle regole e dei principi stabiliti dal Modello 231 è considerata parte essenziale, nell'interesse della Fondazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.

La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nel Modello 231 costituisce inadempimento al Contratto e legittimerà la Fondazione alla risoluzione di diritto e con effetto immediato del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto della Fondazione all'eventuale risarcimento del danno conseguente alla risoluzione contrattuale.

Art. 7 – Obblighi a carico della Fondazione

La Fondazione si impegna a rendere disponibile tutta la documentazione di cui il Contraente necessita per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 8 – Divieto di cessione del contratto

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma.

Art. 9 – Disposizioni in materia di sicurezza

Il Contraente è soggetto alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori previste nel T.U. sulla sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. Il totale degli oneri per la sicurezza è pari a zero.

Art. 10 – Proprietà dei risultati

10.1 Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m., l'attività svolta dal Contraente ed i risultati alla stessa connessi sono di proprietà esclusiva della Fondazione.

10.2 Il Contraente dovrà comunicare preventivamente alla Fondazione l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

10.3 La Fondazione ha il diritto di pieno utilizzo dei prodotti realizzati e di trasmetterli ai competenti uffici del Ministero vigilante e/o di altre autorità di controllo e/o alle autorità giudiziarie, ove richiesto.

10.4 Il Contraente non può avvalersi di detta attività per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo senza il consenso scritto della Fondazione.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

11.1 Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Reg. 2016/679/UE (GDPR) circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15, 18 e 21 della citata normativa.

11.2 La Fondazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali applicabili allo stesso.

Art. 12 – Manleva

12.1 Il Contraente nell'esecuzione del presente Contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno direttamente causato alla Fondazione, ai propri collaboratori, consulenti, in conseguenza e/o in connessione con l'esecuzione del presente Contratto.

12.2 Il Contraente si obbliga inoltre a manlevare e mantenere indenne la Fondazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in conseguenza e/o in connessione direttamente o indirettamente con l'esecuzione del presente Contratto.

12.3 Il Contraente si impegna a mantenere per tutta la durata del Contratto una polizza assicurativa per responsabilità professionale ai sensi della legge n. 247/2012 per un massimale non inferiore ad euro 150.000.000,00 ed a trasmetterne alla Fondazione gli estremi (data stipula polizza, data scadenza copertura, massimale) e a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

13.1 La Fondazione avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) verificarsi di una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) violazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, 6, 6bis, 6 ter, 8, 9, 10.2, 12.3, 17 del presente Contratto;
- c) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

d) grave inadempimento delle prestazioni richieste ai sensi dell'art. 2 del Contratto.

13.2 Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Fondazione non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del Contraente.

Art. 14 – Recesso

14.1 Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento ed anche in assenza di giusta causa con un preavviso di almeno 30 giorni da inviare preferibilmente tramite posta elettronica certificata o in alternativa raccomanda A/R. Nella comunicazione del preavviso di recesso sarà indicata la data del recesso.

14.2 Durante il periodo di preavviso le Parti si impegnano a garantire il rispetto del presente accordo contrattuale. Resta fermo il diritto del Contraente al pagamento degli onorari nel frattempo maturati e al rimborso delle spese fino ad allora sostenute.

Art. 15 – Foro competente

Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 16 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al Contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico del Contraente.

Art. 17 - Obblighi di riservatezza

17.1 Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico fornite alla Contraente, dovranno essere considerate da quest'ultima di carattere strettamente confidenziale; esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite anche nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03) e s.m.i. nonché ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

17.2 Ciascuna delle Parti del contratto avrà cura di applicare opportune misure per mantenere circoscritte nel proprio ambito le informazioni e le documentazioni ottenute dall'altra Parte e, di conseguenza, si impegna a non divulgare informazioni senza l'esplicito consenso, di volta in volta espresso per iscritto, della Parte che le ha fornite e salvo per quanto deve essere necessariamente comunicato a terzi per lo svolgimento del presente incarico.

17.3 Il Contraente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto della Fondazione.

Art. 18 – Modalità di sottoscrizione

18.1 Il Contratto è stipulato con la forma contrattuale dello scambio di corrispondenza.

18.2 Il Contraente avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del Contratto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento dell'incarico, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Contratto.

Roma, 8 settembre 2023

Maria Cristina Porta
Direttore Generale

Allegati: Avviso di indagine informale di mercato del 9 giugno 2023

* * *

Per Accettazione

Bonelli, Erede, Lombardi, Pappalardo – Studio Legale

Avv. Catia Tomasetti
n.q. procuratore